



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

1

Ai Sig.ri Clienti
Loro indirizzi

Circolare n. 21 dell'11/04/2020

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott. Vincenzo Frisella
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Mariena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Denis Rota

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS: IL PREMIO DI 100 EURO PER I
DIPENDENTI

Il **Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 e recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha istituito un **premio ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria azienda nel mese di marzo 2020**.

L'Agenzia delle Entrate, in data 31 marzo 2020, ha emanato la Risoluzione n. 17/E, con la quale fornisce i codici tributo che i datori di lavoro dovranno utilizzare nel modello F24 per poter compensare il premio corrisposto ai dipendenti. Inoltre, in data 3 aprile 2020, ha emanato la circolare 8/E, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'erogazione del premio.

IL DISPOSITIVO NORMATIVO

L'articolo 63 del Decreto Legge n. 18/2020 recita:

"1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica,

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e RIVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. [...]”.

LAVORATORI INTERESSANTI E REQUISITI

Per quanto riguarda i **lavoratori interessati** all'erogazione del premio in parola, l'articolo 63 del DL n. 18/2020 individua chiaramente i soli **titolari di redditi di lavoro dipendente** di cui all'articolo 49, comma 1 del TUIR, che siano **in forza** nel mese di **marzo 2020**.

Il richiamo esplicito all'articolo 49 comma 1 del TUIR comporta che il premio **non spetti** a coloro che percepiscono redditi di natura diversa da quelli di lavoro dipendente derivanti da prestazioni lavorative.

Sembrano, quindi, **esclusi** tutti i percettori di **redditi da pensione** (individuati dal comma 2 dell'art. 49 del TUIR), nonché i percettori di **redditi assimilati** a quelli da lavoro dipendente e, ovviamente, tutti coloro che producono **redditi da lavoro autonomo**.

Ulteriore requisito di spettanza del premio riguarda l'importo del reddito complessivo del lavoratore riferito all'anno 2019, che non può essere superiore a 40.000 euro. Anche in questo caso, la norma parla di *“reddito complessivo da lavoro dipendente”* e sembrerebbe anche in questo caso limitare la verifica ai soli redditi ex art. 49, comma 1 del TUIR.

In questo caso, pertanto, sembrerebbe potersi affermare che un soggetto che nel 2019 ha percepito redditi, anche per importi superiori a 40.000 euro, ma di natura diversa da quelli da lavoro dipendente, possa aver diritto al premio se oggi lavora come dipendente.

Stante la condizione relativa ai redditi 2019 e la concreta possibilità che il datore di lavoro possa non conoscere i redditi prodotti dal lavoratore in tale anno (si pensi alla possibilità che il lavoratore non fosse già dipendente del datore di lavoro, ovvero che avesse un altro rapporto di lavoro), si ritiene necessario che il datore di lavoro si faccia rilasciare dai lavoratori interessati un'**apposita dichiarazione** in ordine ai redditi da lavoro dipendente da questi percepiti nell'anno di riferimento, in allegato alla presente circolare.

QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO

Il **premio** spettante ai lavoratori dipendenti:

- è pari a **100,00 euro**;
- va **riproporzionato** al **numero di giorni di lavoro svolti** da ciascun lavoratore **presso la propria sede di lavoro** nel mese di **marzo 2020**.

L'importo **non viene riproporzionato** per i **lavoratori a tempo parziale**, in quanto la norma non dispone nulla espressamente in merito.

Il premio viene corrisposto per il '*numero dei giorni svolti nella propria sede di lavoro*', si ritiene che la volontà sia quella di premiare i lavoratori che, nonostante l'emergenza sanitaria e i pericoli da essa derivanti, si sono comunque recati sul **normale luogo di lavoro**. Con tale interpretazione, pertanto, il premio non spetta a coloro che svolgono la prestazione in modalità *Smart Working*, lavorando da casa.

Inoltre, si ritiene che il premio, ivi stabilito, debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa.

In secondo luogo, è necessario capire come conteggiare le giornate di lavoro. A tal proposito, si ritiene si debbano considerare solamente le **giornate di effettiva prestazione lavorativa**, escludendo quindi tutte le assenze dal lavoro, indipendentemente dal loro motivo (ferie, permessi, malattia, congedi, ecc).

Per quanto riguarda il divisore con il quale rapportare le giornate lavorate, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che è necessario riproporzionare l'importo rilevando il rapporto tra le ore effettivamente lavorate nel mese (ad esclusione delle ore di lavoro svolte in modalità *Smart Working*) e le ore lavorabili previste

contrattualmente, pertanto l'importo del premio sarà così calcolato: $[100,00 \text{ euro} * X / Y]$, dove "X" = numero delle ore effettivamente lavorati e "Y" = numero delle ore lavorabili del mese contrattualmente previste;

In ogni caso, l'**importo massimo** del premio erogato al dipendente è pari a **100,00 euro**.

L'**importo premiale** corrisposto ai sensi dell'art. 63 del DL n. 18/2020 **non concorre alla formazione del reddito imponibile** del dipendente.

EROGAZIONE DEL PREMIO

Il Legislatore ha previsto un arco temporale ampio per la corresponsione del premio: i sostituti d'imposta possono a corrispondere l'importo del premio

- a partire dalle **retribuzioni corrisposte nel mese di aprile** e
- **entro** il termine di effettuazione delle **operazioni di conguaglio di fine anno**.

Pertanto, il premio può essere erogato già con le competenze di marzo, ancorché corrisposte nel mese di aprile 2020 e fino alle competenze di dicembre 2020.

RECUPERO DEGLI IMPORTI EROGATI

I sostituti d'imposta possono recuperare l'importo versato a titolo di premio mediante l'istituto della **compensazione** di cui all'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997, pertanto tramite la c.d compensazione "orizzontale" ovvero l'esposizione di un codice tributo a credito sul Mod. F24.

A tal riguardo, l'**Agenzia delle Entrate** ha emanato la **Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020**, con la quale fornisce i codici tributo per il recupero in compensazione, tramite i modelli F24 e F24EP, del premio erogato ai lavoratori dipendenti ex art. 63 del DL n. 18/2020.

Con la Risoluzione in parola l'Agenzia delle entrate chiarisce che, per consentire al sostituto d'imposta il recupero delle somme erogate in busta paga, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- per il **modello F24**, il codice "**1699**" denominato "*Recupero da parte dei*

sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".

Con riferimento alle modalità di compilazione del Mod. F24, il codice tributo in oggetto deve essere esposto nella sezione **"Erario"**

- in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati",
- con l'indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "anno di riferimento", del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, rispettivamente nel formato "00MM" e "AAAA";
- per il **modello F24EP** (Enti Pubblici), il codice **"169E"** denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del *premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020"*.

Con riferimento alle modalità di compilazione del Mod. F24EP, il codice tributo in oggetto deve essere esposto nella sezione **"Erario"** (valore F)

- in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati",
- con l'indicazione nel campo "riferimento A" e nel campo "riferimento B", del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, rispettivamente nel formato "00MM" e "AAAA";

L'Agenzia ricorda infine che, ai fini del recupero in compensazione delle somme di cui trattasi, i Modd. F24 devono essere presentati **esclusivamente** attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini e Colombini

COMUNICAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL PREMIO DI CUI ALL'ART. 63 DEL DL N. 18/2020

Io sottoscritto/a _____, dipendente della società _____
dal _____, in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 63 del DL n.
18/2020 che prevedono l'erogazione di un premio parametrato in base ai giorni di lavoro svolti
nel mese di marzo 2020 presso la sede di lavoro abituale,

COMUNICA QUANTO SEGUE

- di **NON avere diritto** al premio di cui al comma 1-bis, art. 13 del TUIR, a causa del mancato rispetto dei requisiti individuali previsti dalla norma;
- di **aver percepito**, nel corso dell'anno 2019, **ulteriori redditi da lavoro dipendente, aggiuntivi** rispetto a quelli derivanti dal rapporto con la Vostra azienda, pari ad euro _____; di tali redditi si dovrà tenere conto nella determinazione del premio di cui all'art. 63 del DL n. 18/2020;
- di **aver percepito**, nel corso dell'anno 2019, **redditi da lavoro dipendente** per un importo pari ad euro _____.

Cordiali saluti.

Firma
